PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA ERUZIONE DEL VESUVIO DELL'APRILE 1906

Art. 60

Entro due mesi dalla data della presente legge sara' formato un regolamento speciale per la esecuzione delle disposizioni comprese nel titolo III, cap. 2° della legge stessa relativa alle sovvenzioni ai danneggiati. Tale regolamento stabilira' le norme per la formazione del piano dei lavori e delle opere che debbono essere eseguite con l'importo delle sovvenzioni, e le cautele per assicurarne l'esecuzione.

Versione in vigore dal 18 agosto 1906, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvedimenti a favore dei danneggiati dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906
Estremi	Legge 19 luglio 1906, n. 390
Titolo	IV — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 agosto 1906

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvedimenti-a-favore-dei-danneggiati-dalla-eruzione-del-vesuvio/art-60/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it